

**DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2023**  
**337/2023/R/GAS**

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 197/2023/R/GAS PER GARANTIRE COERENZA TRA IL LIVELLO DI SERVIZIO RESO E IL LIVELLO DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA DEL SITO DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE DI CORNEGLIANO LAUDENSE, DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ ITAL GAS STORAGE S.P.A.**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1260<sup>a</sup> riunione del 25 luglio 2023

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- il regolamento (UE) 1938/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e d'intesa con Regione Lombardia, del 15 marzo 2011, di conferimento della concessione denominata "Cornegliano Stoccaggio";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge 133/2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 12 febbraio 2021 (di seguito: decreto 12 febbraio 2021);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 14 marzo 2022 (di seguito: decreto 14 marzo 2022);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 31 marzo 2023;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 novembre 2014, 586/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 182/2015/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 182/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2015, 524/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 524/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2018, 697/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/GAS e il relativo Allegato A (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2019, 90/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 297/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e i relativi Allegato A (di seguito: RTSG) e Allegato B (RQSG);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 535/2019/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2020, 275/2020/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 346/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 513/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2022, 255/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 255/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 384/2022/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 197/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 197/2023/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 419/2019/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025 (RTSG);
- il comma 4.2 della RTSG prevede che il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni sia subordinato all’effettiva messa a disposizione del sistema delle prestazioni di stoccaggio attese e che, qualora dovesse emergere una riduzione nel tempo delle prestazioni di spazio e/o punta offerte, ovvero uno scostamento rispetto alle prestazioni attese a fronte di investimenti realizzati, l’Autorità possa “*avviare specifici procedimenti anche finalizzati a riproporzionare i ricavi di riferimento riconosciuti all’impresa di stoccaggio, al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta*”;
- con la deliberazione 197/2023/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento volto ad adottare misure che garantiscano la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di

remunerazione riconosciuta del giacimento di Cornegliano Laudense nella titolarità di Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito: IGS), ai sensi del comma 4.2 della RTSG;

- i presupposti dell'avvio del procedimento sono ampiamente illustrati nella citata deliberazione 197/2023/R/GAS che, per tali profili, si intende qui interamente richiamata;
- la medesima deliberazione 197/2023/R/GAS ha inoltre previsto la conclusione del procedimento entro il 31 luglio 2023, in sede di determinazione dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio per l'anno 2024.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 182/2015/R/GAS, l'Autorità ha definito i meccanismi regolatori di incentivazione asimmetrica per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da stoccaggio del sistema nazionale del gas, in attuazione dell'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 133/2014, che prevede che l'Autorità stabilisca meccanismi regolatori, anche asimmetrici, incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta di stoccaggio;
- l'articolo 5 della deliberazione 182/2015/R/GAS prevede, ai sensi dei commi 5.1 e 5.4 nel caso di siti di stoccaggio realizzati e gestiti da un nuovo operatore, il riconoscimento di un incentivo pari a 0,7 €/Smc/g applicato alla capacità massima che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni, come risultante dalle procedure di verifica delle prestazioni, per un periodo di 15 anni;
- l'articolo 5 della deliberazione 182/2015/R/GAS prevede inoltre, ai commi 5.6 e 5.7, che l'incentivo sia incluso nel calcolo del ricavo di riferimento del servizio di stoccaggio e che, ai siti di stoccaggio ammessi al meccanismo di incentivazione, si applichi il fattore correttivo dei ricavi, per la durata del periodo di incentivazione;
- l'articolo 6 della deliberazione 182/2015/R/GAS prevede che la verifica delle prestazioni effettive dei siti di stoccaggio ammessi al meccanismo incentivante, da effettuarsi di norma entro tre anni dall'entrata in esercizio del giacimento, possa essere effettuata da una commissione indipendente di esperti (di seguito, anche: la Commissione) le cui attività sono svolte per conto dell'impresa di stoccaggio, ma in modo indipendente e in coordinamento con l'Autorità;
- l'articolo 7 della deliberazione 182/2015/R/GAS prevede misure di salvaguardia dell'investimento (c.d. clausola di salvaguardia) nel caso in cui il sito di stoccaggio, in esito alla verifica delle prestazioni effettive del giacimento a valle del periodo di avviamento, non rispetti le prestazioni di stoccaggio valutate ai fini dell'accesso al meccanismo incentivante; in particolare, il comma 7.2 prevede che, nel caso in cui il parametro della *duration* del giacimento superi la soglia per accedere al meccanismo incentivante, per i nuovi operatori di stoccaggio:
  - a) si applichi una riduzione del valore unitario dell'incentivo (INC), da 0,70 a 0,25 €/Smc/g, riconosciuto in funzione della prestazione di punta di erogazione che l'impresa di stoccaggio si impegna a rendere disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni;

- b) ai fini del calcolo del fattore correttivo dei ricavi (cfr. articolo 13 della RTSG), il valore dei ricavi riconosciuti sia rideterminato *pro forma* utilizzando il valore minimo tra il 5,4% e il *wacc* vigente per il servizio di stoccaggio nell'anno di riferimento;
- con la deliberazione 524/2015/R/GAS, l'Autorità ha accolto l'istanza presentata da IGS di adesione al meccanismo di incentivazione di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, con riferimento al giacimento di stoccaggio localizzato presso il comune di Cornegliano Laudense; in tale istanza, la Società prospettava, tra l'altro:
  - a) una capacità di spazio di *working gas* pari a 1.385 MSmc;
  - b) una capacità di punta massima di erogazione pari a 27 MSmc/g;
  - c) una capacità di punta massima disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni, oggetto dello specifico meccanismo di incentivazione, pari a 27 MSmc/g;
  - d) una *duration* compresa tra 41 e 45 giorni;
- il giacimento di Cornegliano Laudense è entrato in esercizio il 29 dicembre 2018, ha concluso la fase di avviamento nell'anno termico 2021-2022 e ha offerto, per l'anno termico 2022-2023, una capacità di spazio di stoccaggio pari a circa 230 MSmc (cfr. decreto 12 febbraio 2021 e decreto 14 marzo 2022);
- con la deliberazione 255/2022/R/GAS, l'Autorità ha individuato la Commissione indipendente di esperti per la verifica delle prestazioni di stoccaggio del giacimento di Cornegliano Laudense, disciplinandone relativi ambiti di attività ed obiettivi;
- in data 20 dicembre 2022 (prot. Autorità A/68853), la Commissione ha trasmesso all'Autorità la relazione finale riportante gli esiti delle attività di verifica effettuate (di seguito: Relazione), evidenziando in particolare:
  - a) l'esistenza di un effettivo scostamento tra le *performance* attese, presentate da IGS nell'istanza di ammissione al meccanismo incentivante di cui alla deliberazione 182/2015/R/GAS, accolta dall'Autorità con deliberazione 524/2015/R/GAS, e le *performance* effettive del giacimento gestito in modalità *standard*;
  - b) incertezze di stima e rischi commerciali sulle prestazioni potenzialmente erogabili con servizi di stoccaggio "*multi-cycling 5+2*".

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il contenuto della misura che l'Autorità è tenuta ad adottare ai sensi del sopra richiamato comma 4.2 della RTSG non è predeterminato, ma deve essere valutato caso per caso, considerando le specificità della singola impresa e del singolo impianto, nonché le eventuali specificità del quadro regolatorio a esso applicabile; come anche ribadito con la deliberazione 197/2023/R/GAS, si tratta d'una misura che "*non deve necessariamente tradursi in un riproporzionamento dei ricavi di impresa*" (il riproporzionamento dei ricavi è richiamato solo a titolo esemplificativo dal comma 4.2 della RTSG): ciò che assume rilievo decisivo, invece, è che la misura che l'Autorità deve adottare in esito al procedimento avviato con la citata deliberazione "*deve essere idonea a garantire coerenza tra il livello reso effettivamente dall'impianto, e il livello di remunerazione riconosciuta per tale servizio, senza ovviamente compromettere l'equilibrio economico-finanziario*" dell'impresa;

- al riguardo, come pure precisato sempre dalla deliberazione 197/2023/R/GAS, la misura da adottare non può non tener conto anche dello specifico assetto regolatorio cui è sottoposto il sito di Cornegliano Laudense, ossia quello definito dalla deliberazione 182/2015/R/GAS;
- ai sensi della deliberazione 182/2015/R/GAS (cfr. relativa motivazione), per i giacimenti soggetti ad incentivazione, i costi sostenuti e l'ordinaria remunerazione *“saranno comunque riconosciuti nell'ambito della regolazione tariffaria generale, anche in caso di perdita in toto dell'incentivo”* e, in ogni caso, dall'accesso al meccanismo incentivante deve derivare all'impresa di stoccaggio *“un vantaggio ulteriore rispetto alla ordinaria remunerazione”*;
- il solo parametro della *duration* – di cui all'articolo 7 della deliberazione 182/2015/R/GAS – non risulta sufficiente ad assicurare coerenza tra il livello di servizio reso effettivamente dall'impianto, necessariamente influenzato dal complesso delle prestazioni di stoccaggio (quali la capacità di spazio di *working gas*, capacità di punta massima, capacità di punta disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni), e il livello di remunerazione riconosciuta, anche tenuto conto delle prestazioni che IGS si è impegnata nel complesso ad offrire in sede di accesso al meccanismo incentivante, che hanno di fatto consolidato nel sistema aspettative anche sullo spazio di *working gas* che sarebbe stato reso disponibile;
- le prestazioni del sito di Cornegliano Laudense si sono ridotte, rispetto alle prestazioni attese, per il manifestarsi del rischio minerario connesso allo sviluppo del giacimento di stoccaggio, che trova uno specifico riconoscimento nel più elevato livello di remunerazione del servizio di stoccaggio del gas naturale rispetto agli altri servizi regolati.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con nota del 18 maggio 2023, il responsabile del procedimento ha comunicato alla Società le risultanze dell'istruttoria (prot. Autorità P/33840, di seguito: comunicazione del 18 maggio 2023), prospettando l'adozione di una apposita misura ai sensi del comma 4.2 della RTSG, nel rispetto dello specifico assetto regolatorio a cui è soggetto il giacimento di Cornegliano Laudense, ed ha richiesto alla Società di includere la voce di ricavo a copertura degli incentivi nell'ambito della proposta tariffaria per l'anno 2024, presentata ai sensi dell'articolo 15 della RTSG;
- in particolare, la misura regolatoria di cui alla comunicazione del 18 maggio 2023 è caratterizzata dai seguenti elementi:
  - a) il riconoscimento dell'incentivo di cui all'articolo 5 della deliberazione 182/2015/R/GAS, quale componente dei ricavi di riferimento soggetti al fattore di copertura dei ricavi, considerando:
    - i) la capacità di punta disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni ( $PE_{15}$ ) resa disponibile per l'anno termico 2022-2023, come accertata dalla Commissione, per tutto il periodo di incentivazione;
    - ii) il valore unitario dell'incentivo ( $INC$ ) ridotto a 0,25 €/Smc/g (e rivalutato per tener conto della variazione annua del deflatore degli investimenti fissi

- lordi ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 182/2015/R/GAS), alla stregua di quanto previsto per i nuovi operatori di stoccaggio al comma 7.2, lettera a), della deliberazione 182/2015/R/GAS nel caso di mancato rispetto della soglia di ammissibilità del parametro della *duration*;
- b) il riconoscimento del tasso di remunerazione previsto dalla regolazione *pro tempore* vigente per il servizio di stoccaggio – per il periodo 2022-2027 ai sensi della deliberazione 614/2021/R/COM e del relativo Allegato A (TIWACC) – che, rispetto ai servizi regolati a rete del settore energetico, considera più elevati valori del coefficiente  $\beta^{asset}$  a copertura del rischio minerario connesso allo sviluppo e alla gestione dei giacimenti di stoccaggio (cfr. premesse della deliberazione 419/2019/R/GAS);
  - c) il riconoscimento della prima quota dell’incentivo a decorrere dall’anno 2023 (nel fattore di copertura dei ricavi di competenza di tale anno) e, ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 182/2015/R/GAS, per un periodo di 15 anni (ossia fino all’anno tariffario 2037);
- con comunicazione del 30 giugno 2023 (prot. A/44492 del 3 luglio 2023), come modificata con comunicazione del 17 luglio 2023 (prot. Autorità A/47809 del 19 luglio 2023), IGS, nell’ambito del procedimento di approvazione della proposta tariffaria per l’anno 2024, ha sottoposto all’Autorità, in aggiunta al criterio di valorizzazione dell’incentivo coerente con la comunicazione del 18 maggio 2023, anche un criterio inclusivo di un fattore moltiplicativo da applicarsi al valore unitario dell’incentivo, per tenere conto delle potenzialità del giacimento relative all’offerta di servizi di stoccaggio *multi-cycling*; si tratta, in particolare, d’un criterio che la Società propone in alternativa all’applicazione della misura prospettata dal responsabile del procedimento che IGS auspica sia accolto dall’Autorità al fine di dare adeguato riconoscimento alle potenzialità connesse alle specificità prestazionali dell’impianto;
  - in particolare, il criterio alternativo di valorizzazione dell’incentivo proposto da IGS prevede di:
    - a) considerare, per la valorizzazione della capacità di punta disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni ( $PE_{15}$ ), la media sul periodo incentivato (pari a 11 MSmc/g) per tenere conto del progressivo incremento delle prestazioni di Cornegliano Laudense;
    - b) applicare un fattore moltiplicativo al valore unitario dell’incentivo, per tenere conto del maggior contributo alla punta di erogazione che IGS può fornire grazie all’offerta dei servizi di stoccaggio *multi-cycling* (in particolare in controflusso fisico), rispetto alla prestazione di punta massima erogabile per 15 giorni consecutivi.

**RITENUTO CHE:**

- non sia condivisibile il criterio alternativo di valorizzazione dell’incentivo proposto della Società in quanto:
  - a) le prestazioni potenzialmente erogabili con servizi di stoccaggio *multi-cycling* sono soggette a incertezze di stima e rischi commerciali;

- b) per assicurare un'adeguata valorizzazione delle potenzialità del giacimento in termini di servizi di stoccaggio flessibili, si ritiene che siano più efficaci e trasparenti gli strumenti di incentivazione delle prestazioni di stoccaggio flessibili e di breve termine già previsti dal RAST (cfr. articolo 29), basati su una valorizzazione di mercato dei servizi di flessibilità; tali strumenti, che permettono al gestore del giacimento di trattenere parte dei proventi delle procedure concorsuali con cui tali prestazioni sono offerte, hanno infatti espressamente la finalità di incentivare l'impresa di stoccaggio a massimizzare il valore, inteso come beneficio per il sistema, delle prestazioni di stoccaggio connesso anche con la loro flessibilità di utilizzo; di contro, applicare un fattore moltiplicativo al valore unitario dell'incentivo implicherebbe una definizione in via amministrata del valore del servizio di flessibilità, che non si ritiene preferibile nel momento in cui c'è già una valorizzazione di mercato;
- c) ai fini del riconoscimento dell'incentivo, sia opportuno fare riferimento alle stime delle prestazioni dell'anno termico 2022-2023, in quanto primo anno termico successivo alla fase di avviamento, anche in ragione del fatto che le future, possibili, prestazioni di punta di erogazione disponibile in modo continuativo per 15 giorni, non essendo direttamente riscontrabili nelle offerte commerciali della Società o altrimenti misurabili, esporrebbero il regolatore ad una elevata asimmetria informativa, come già rilevato con la deliberazione di avvio del procedimento 197/2023/R/GAS;
- a fronte della riduzione delle prestazioni riscontrata sul giacimento, sia opportuno confermare la misura regolatoria trasmessa alla Società con la comunicazione del 18 maggio 2023, prevedendo in particolare:
  - a) il riconoscimento dell'incentivo di cui all'articolo 5 della deliberazione 182/2015/R/GAS, quale componente dei ricavi di riferimento soggetti al fattore di copertura dei ricavi (ai sensi dei commi 5.6, 5.7 e 5.8 della medesima deliberazione), considerando:
    - i) la capacità di punta disponibile in modo continuativo per almeno 15 giorni ( $PE_{15}$ ) resa disponibile per l'anno termico 2022-2023, pari a 10 MSmc/g come accertata dalla Commissione, per tutto il periodo di incentivazione;
    - ii) il valore unitario dell'incentivo ( $INC$ ) ridotto pari a 0,25 €/Smc/g (e rivalutato per tener conto della variazione annua del deflatore degli investimenti fissi lordi ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 182/2015/R/GAS), alla stregua di quanto previsto per i nuovi operatori di stoccaggio al comma 7.2, lettera a), della deliberazione 182/2015/R/GAS nel caso di mancato rispetto della soglia di ammissibilità;
  - b) il riconoscimento, sul capitale investito riconosciuto determinato e aggiornato anche tenendo conto dei nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 4 della RTSG, del tasso di remunerazione previsto dalla regolazione *pro tempore* vigente per il servizio di stoccaggio, in particolare ai sensi della deliberazione 614/2021/R/COM e del relativo Allegato A (TIWACC) per il periodo 2022-2027;
  - c) il riconoscimento della prima quota dell'incentivo a decorrere dall'anno 2023 (nell'ambito delle spettanze del fattore di copertura dei ricavi 2023) e, ai sensi del

comma 5.5 della deliberazione 182/2015/R/GAS, per un periodo di 15 anni (ossia fino all'anno tariffario 2037).

**RITENUTO NECESSARIO:**

- chiudere il procedimento avviato con la deliberazione 197/2023/R/GAS ai sensi del comma 4.2 della RTSG, volto a garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta con riferimento al giacimento di Cornegliano Laudense, adottando la misura regolatoria trasmessa alla Società con la comunicazione del 18 maggio 2023, nei termini di cui al precedente gruppo di ritenuti;
- determinare i ricavi di riferimento relativi al 2024 di IGS con successivo provvedimento, in sede di chiusura del procedimento di cui all'articolo 15 della RTSG, considerando il criterio di valorizzazione dell'incentivo coerente con la comunicazione di risultanze istruttorie del 18 maggio 2023 e, di conseguenza, un incentivo per tale anno pari a 2.731.390 €;
- prevedere che la prima quota di incentivazione sia riconosciuta per il 2023 nell'ambito del fattore di copertura dei ricavi relativo al medesimo anno, in sede di attestazione e verifica dei ricavi presentata nel 2024 ai sensi dell'articolo 17 della RTSG, e sia determinata, secondo il criterio di valorizzazione coerente con la comunicazione di risultanze istruttorie del 18 maggio 2023, in misura pari a 2.621.296 €

**DELIBERA**

1. di chiudere il procedimento avviato con la deliberazione 197/2023/R/GAS ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della RTSG, secondo i criteri richiamati in motivazione;
2. prevedere che la prima quota di incentivazione sia riconosciuta per il 2023 nell'ambito del fattore di copertura dei ricavi relativo al medesimo anno, in sede di attestazione e verifica dei ricavi presentata nel 2024 ai sensi dell'articolo 17 della RTSG;
3. di determinare i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio del gas naturale relativi all'anno 2024 della società Ital Gas Storage S.p.A. con successivo provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla società Ital Gas Storage S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 luglio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*